

DETERMINAZIONE N. 2/DOVC/2015

AGGIORNAMENTO DEL MANUALE DI FUNZIONAMENTO E USO DEL REGISTRO NAZIONALE DEGLI OPERATORI DI MERCATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DEL REMIT

IL DIRETTORE RESPONSABILE DELLA DIREZIONE OSSERVATORIO, VIGILANZA E CONTROLLI

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (di seguito: REMIT);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: l'Autorità) 5 marzo 2015, 86/2015/e/com, di istituzione del registro nazionale degli operatori di mercato ai sensi dell'articolo 9 del REMIT (di seguito: delibera n. 86/15);
- il "Manuale di funzionamento e uso del Registro REMIT", Versione 1.0 del 5 marzo 2015, Allegato A alla delibera n. 86/15 (di seguito: il Manuale);
- la decisione n. 01/2012 dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: l'ACER), relativa al formato del registro degli operatori di mercato (di seguito: decisione ACER n. 01/2012);
- il documento dell'ACER "*Requirements for the registration of Registered Reporting Mechanisms (RRM)*" del 7 gennaio 2015 (di seguito: ACER RRM Requirements);
- il documento dell'ACER "*Question & Answers on REMIT – 7th Edition*", aggiornato al 30 giugno 2015 (di seguito: Q&A ACER).

CONSIDERATO CHE:

- la decisione ACER n. 01/2012, nel definire i campi relativi alla Sezione 5 del Registro REMIT, precisa che tale sezione è obbligatoria per gli operatori di mercato intenzionati a delegare ad una terza parte l'attività di segnalazione all'ACER delle operazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del REMIT (di seguito: attività di *reporting*);
- in coerenza con la suddetta previsione, il paragrafo 6.8 del Manuale precisa che la compilazione della Sezione 5 del Registro REMIT è facoltativa, e che se l'operatore di mercato intende delegare l'attività di *reporting* ad uno o più soggetti terzi, li deve indicare in questa sezione;
- al contempo, la sezione 3 degli ACER RRM Requirements precisa che ciascuna persona che riporta dati sulle transazioni o dati fondamentali direttamente ad ACER si qualifica come RRM; inoltre, l'Allegato I del medesimo documento prevede che gli operatori di mercato che intendono ottenere la qualifica di *Registered Reporting Mechanism* (RRM) avvino la procedura dalla sezione 5 del Registro REMIT;

- inoltre, il paragrafo II.4.11 delle Q&A ACER chiarisce che un operatore di mercato che intenda effettuare (in tutto o in parte) autonomamente l'attività di *reporting*, lo deve indicare nella sezione 5 del Registro REMIT, attraverso la richiesta di essere qualificato come RRM;
- le precisazioni dell'ACER di cui sopra comportano l'obbligo di compilazione della sezione 5 del registro REMIT per tutti gli operatori di mercato, sia che intendano delegare l'attività di *reporting*, sia che non intendano farlo.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il punto 2 della delibera n. 86/15 stabilisce che gli aggiornamenti del Manuale siano effettuati con determinazione del Direttore della Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli.

RITENUTO NECESSARIO:

- aggiornare il paragrafo 6.8 del Manuale, precisando che un operatore di mercato che intenda effettuare (in tutto o in parte) autonomamente l'attività di *reporting*, deve fornire tale indicazione nella sezione 5 del Registro REMIT, presentando richiesta di essere qualificato come RRM.

DETERMINA

1. di sostituire il paragrafo 6.8 dell'Allegato A alla delibera n. 86/15 con il seguente:

“6.8 Sezione 5 - Accreditamento - Gestione delegati (Obbligatoria)

La quinta sezione è “Gestione delegati”.

Se l'operatore di mercato intende delegare l'attività di reporting ad uno o più soggetti terzi, li deve indicare in questa sezione.

Nel caso vi siano soggetti delegati al *reporting*, mediante il tasto “aggiungi delegato” è possibile aggiungere un delegato.

I soggetti delegati ad effettuare il reporting per conto di terzi (come, ad esempio, il gestore di un mercato organizzato) devono aver ricevuto il benestare dell'ACER, pertanto la selezione è vincolata alla scelta da una lista fissa proposta in un menu a tendina.

Nel caso il delegato desiderato non sia presente, significa che l'ACER non ha rilasciato il benestare (in via definitiva o provvisoria).

Per ogni delegato va indicata una data in cui è entrata in essere l'associazione.

Nel caso in cui l'azienda intenda effettuare (in tutto o in parte) autonomamente l'attività di *reporting*, ovvero voglia richiedere di essere considerata come soggetto delegato, deve compilare il campo “è mia intenzione chiedere di essere registrato come delegato”, avviando così la procedura di qualifica di *Registered*

Reporting Mechanism (RRM).

Cliccando il tasto *prosegui* si accede alla successiva sezione.”;

2. di pubblicare la presente determinazione e la versione aggiornata del Manuale sul sito internet dell’Autorità.

Milano, 4 agosto 2015

Il Direttore
Rosita Carnevalini